



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
Provincia di Firenze
Ufficio Sviluppo Economico

REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE ATTIVITA' DI
ESTETISTA

APPROVATO CON DELIBERA N. 57 DEL 25.07.2003

INDICE

TITOLO I	3
PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1	3
Definizioni	3
Art. 2	3
Ambito di applicazione	3
Art. 3	3
Principi generali	3
TITOLO II	4
ORGANI COMUNALI E COMPETENZE	4
Art. 4	4
Consiglio Comunale	4
Art. 5	4
Il Dirigente	4
Art. 6	4
Commissione Comunale	4
TITOLO III	5
REQUISITI	5
Art. 7	5
Requisiti sogettivi	5
Art. 8	5
Altri requisiti	5
Art. 9	6
Modo di svolgimento dell'attività	6
Art. 10	6
Compresenza di attività	6
Art. 11	6
Abilitazione all'esercizio della attività	6
Art. 12	7
Condizioni per la concessione di nuove autorizzazioni	7
Art. 13	7
Subingresso	7
Art. 14	7

Trasferimento	7
Art. 15	8
Variazioni dei locali	8
Art. 16	8
Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività	8
Art. 17	9
Accertamento distanze	9
Art. 18	9
Provvedimenti inibitori	9
Art. 19	9
Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione	9
TITOLO IV	10
NORME FINALI	10
Art. 20	10
Norme transitorie	10
Art. 21	10
Disposizioni finali	10
Allegato A	12
Delimitazioni delle aree e cartografie	12
Allegato B	13
DEFINIZIONE DEI CRITERI SULLE DISTANZE TRA GLI ESERCIZI	13
Allegato C	14
Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature	14
Allegato D	16
Prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività	16

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:

a) attività di **estetista**, l'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'attenuazione o l'eliminazione degli inestetismi presenti.

L'Attività di estetica può essere svolta, oltre che mediante l'utilizzo di tecniche manuali, con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, consentite dalla normativa vigente. Non rientrano nell'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Non sono soggette al presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle altre ausiliarie, previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/34 e successive modificazioni e integrazioni.

b) **requisiti professionali**, i requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento;

c) **requisiti strutturali**, i requisiti dei locali nei quali viene svolta l'attività disciplinata dal presente regolamento;

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale, l'esercizio dell'attività di estetista, ovunque esercitata, anche a titolo gratuito, sia da imprese individuali che da società di persone o di capitali, secondo quanto stabilito dalla Legge 1/1990 e dalla L.R. 74/1994, dal piano di indirizzo, approvato dalla Regione Toscana, con deliberazione n. 358 del 19/9/1995, nonché ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla legge 161/63 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'attività di estetista deve sottostare alle leggi di cui al presente articolo, nonché alle disposizioni del presente regolamento, anche se esercitata in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, o altro luogo, anche a titolo di prestazioni gratuite per soci o per promozione di qualche prodotto.

3. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetica è vietato esercitare l'attività di barbiere o parrucchiere anche se svolta a titolo dimostrativo.

Art. 3 Principi generali

1. La disciplina delle attività artigianali di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

a) Principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione;

b) Principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990;

c) Principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni ai sensi dell'art. 1 della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;

- d) Principio dell'unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive ai sensi del D.P.R. 447/1998;
- e) Principio del recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 41 comma 1 della Legge 449/1997.
2. Al procedimento di autorizzazione allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, anche se esercitate a titolo gratuito, si applica il D.P.R. 447/1998 ed il vigente Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme (ed alle successive modificazioni ed integrazioni) contenute:
- a) nella Legge 161/1963;
- b) nella Legge 443/1985;
- c) nella Legge 1/1990;
- d) nella Legge Regionale n. 74/1994;
- e) nel D.P.R. 447/1998.
4. E' sempre ammessa l'autocertificazione, da parte dell'interessato, circa il possesso dei requisiti morali e professionali nonché in ordine al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti i locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento.

TITOLO II ORGANI COMUNALI E COMPETENZE

Art. 4

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale approva le norme regolamentari per la disciplina dell'attività di estetista.

Art. 5

Il Dirigente

Il Dirigente rilascia le autorizzazioni oggetto di questo regolamento e gli atti non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.

Lo stesso, o suo delegato, su proposta delle organizzazioni di categoria, con propria ordinanza, stabilisce gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi oggetto del presente regolamento.

Art. 6

Commissione Comunale

La Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, e estetista ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 1142/70 è composta come segue:

- Sindaco o suo delegato
- N. 3 rappresentanti della Associazioni Prov.li degli artigiani maggiormente rappresentative (effettivi e supplenti)
- N. 3 rappresentanti dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi
- Il Responsabile del Servizio igiene pubblica della ASL o un suo delegato
- Il Comandante della Polizia Municipale o in sua assenza un delegato della Polizia Municipale
- Un rappresentante della commissione provinciale dell'artigianato o suo delegato, artigiano della categoria, residente nel Comune
- Funge da segretario un funzionario del Comune del settore Attività Economiche o suo delegato
- La designazione dei componenti delle associazioni artigiane e dei sindacati dei lavoratori devono essere comunicati al Sindaco entro 20 gg. dalla relativa richiesta

- In caso di omessa designazione di alcuni membri, il Sindaco, tenendo conto delle eventuali designazioni tardive, provvede alle nomine relative, entro i 10 gg. successivi, con un suo atto, comunicato alla Commissione nella sua prima seduta
- La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti, circa la redazione del regolamento e sue modifiche. La stessa esprime un parere ogni volta che sorgano questioni sulla applicazione del presente regolamento.
- La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica 5 anni.
- I suoi membri possono essere rieletti.
- La riunione della Commissione è valida se presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza dei componenti (metà + uno) in prima convocazione ed almeno 1/3 dei membri in seconda convocazione.

TITOLO III REQUISITI

Art. 7 Requisiti sogettivi

1. Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività di estetista occorre:
 - a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla legge 1/90 e dalla L.R. 74/1994 – I requisiti professionali devono essere posseduti:
 - in caso di ditta individuale dal titolare;
 - in caso di impresa artigiana, esercitata anche in forma di soc. cooperativa, dai soci o dipendenti, che esercitano professionalmente l'attività di estetista;
 - in caso di imprese non artigiane (diverse da quelle ex L. 443/85) dai soci o dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista;
 - in caso di attività svolta da un dipendente qualificato dovrà essere prodotto il libretto di lavoro, comprovante l'assunzione in qualità di estetista;
 - b) il possesso dei requisiti morali di cui al DPR 490/1994, (per tutti i soci in caso di società di persone, per il legale rappresentante in caso di società di capitali, per gli accomandatari in caso di società in accomandita semplice);
 - c) aver ottenuto il titolo abilitativo di cui all'art. 5 commi 1 o 2 rilasciato dal Comune.
2. E' comunque vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante.
3. E' comunque consentito l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell' esercente, purchè i locali adibiti all'attività abbiano i requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento.
4. E' consentito lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo presso ospedali, palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, strutture ricettive o qualsiasi altra struttura, anche esercitata a favore di particolari categorie di persone. Tale attività non soggiace al rapporto popolazione/addetti.
5. Le modifiche della composizione della società devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale per garantire sempre l'esistenza della condizione della qualificazione professionale e dei requisiti morali.

Art. 8 Altri requisiti

Per poter esercitare l'attività di estetista, occorre inoltre:

- a) la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento e idoneo dal punto di vista urbanistico per quanto attiene la destinazione d'uso;
- b) il suddetto locale deve essere ubicato alle distanze di cui all'allegato B del presente regolamento rispetto al più vicino esercizio autorizzato;

Art. 9

Modo di svolgimento dell'attività

1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante, salvo nel caso in cui sia svolta in favore di persone impegnate in attività inerenti la moda o lo spettacolo, di persone ammalate, immobilizzate o handicappate ovunque residenti, da titolari, soci o dipendenti di impresa autorizzati a operare in sede fissa. In tali casi devono comunque essere osservati i requisiti igienico-sanitari delle attrezzature.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari le stesse attività possono essere autorizzate, pur se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'autorità competente, nei locali adibiti all'esercizio dell'attività.
3. Alle imprese esercenti l'attività di estetista, che vendano o in ogni modo cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel registro delle imprese ed alla presentazione di apposita comunicazione di apertura esercizio di vicinato di cui al Dlgs 114/98.

Sono fatte salve le limitazioni e i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.

4. Nel negozio devono essere esposti in modo ben visibile:
 - a) L'autorizzazione/denuncia di inizio dell'attività, le sue eventuali integrazioni e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;
 - b) l'orario di apertura e di chiusura;
 - c) le tariffe delle prestazioni praticate.

Art. 10

Compresenza di attività

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede, compatibilmente con la disponibilità numerica ed i requisiti di cui al presente regolamento, purchè - per ogni specifica attività - l'esercente sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante o un dipendente provvisto delle relative qualificazioni professionali.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere/parrucchiere. E' comunque ammessa la comunicazione tra gli stessi.

Si rinvia, per quanto attiene l'attività di parrucchiere/barbiere, al relativo regolamento.

Art. 11

Abilitazione all'esercizio della attività

1. L'apertura può essere effettuata previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
2. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
3. Nel caso di attività esercitata in forma societaria l'autorizzazione è rilasciata alla società.
4. L'autorizzazione reca indicazione della presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 7.

Art. 12

Condizioni per la concessione di nuove autorizzazioni

Al fine di aggiornare annualmente il numero di autorizzazioni rilasciabili, in base ai criteri stabiliti sotto riportati, l'Amministrazione Comunale, entro il 31/1 di ogni anno, elabora i dati relativi alla popolazione (al 31/12 dell'anno precedente):

- numero di autorizzazioni rilasciabili per estetista è così definito:
n. 1 autorizzazione ogni 1600 abitanti

E' fatto salvo il rispetto delle distanze di cui all'allegato. Per esercizi posti in due zone diverse la distanza minima da rispettare risulta dalla media aritmetica delle distanze fissate per ogni zona di appartenenza. La distanza è calcolata dalla polizia municipale, in metri lineari, dal fondo interessato, fino all'esercizio simile più vicino, misurata sul percorso pedonale più breve.

In caso si verificasse la disponibilità di autorizzazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà all'assegnazione esclusivamente mediante l'emissione di apposito bando.

Art. 13

Subingresso

Il subingresso, senza modifiche dei locali, dell'attività, può essere effettuato immediatamente dalla data di consegna al Comune (attestata dal protocollo generale) della denuncia di inizio dell'attività, contenente gli elementi e la documentazione di cui al presente regolamento.

Il subentrante, che non è in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, non può comunque iniziare l'attività. Qualora il subentrante non consegua la qualificazione professionale e non inizi l'attività entro 3 mesi dalla data dell'atto di trasferimento, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

In caso morte del titolare, per le sole aziende aventi i requisiti di cui alla L. 443/85 (artigiani), gli aventi diritto, che dovranno provare la qualità di eredi, potranno chiedere di proseguire l'attività, ai sensi dell'art. 5 della L. 443/85: l'attività dovrà di fatto essere svolta da persona in possesso della qualifica professionale. Decorso il quinquennio l'autorizzazione sarà revocata qualora gli eredi non comprovino il possesso della qualificazione professionale.

Art. 14

Trasferimento

L'autorizzazione al trasferimento deve essere richiesta mediante apposita domanda di cui al seguente art. 16.

Il trasferimento di sede è autorizzato nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) **TRASFERIMENTI IN ZONA:** il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona del territorio comunale è sempre ammesso quando l'esercizio non vada a collocarsi ad una distanza inferiore a 60 metri da un esercizio simile esistente;
- b) **TRASFERIMENTI FUORI ZONA:** il trasferimento di un esercizio da una zona all'altra del territorio comunale è ammesso nel rispetto delle distanze minime da altri esercizi simili preesistenti di cui alla tabella B.
- c) **TRASFERIMENTI TEMPORANEI** nel caso lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività, può essere consentito il trasferimento temporaneo di un esercizio in qualunque parte del territorio in deroga alle distanze minime previste e per un periodo comunque non

superiore a sei mesi, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature.

Art. 15 **Variazioni dei locali**

L'ampliamento o la modifica della superficie dei locali è consentito esclusivamente in locali ubicati nello stesso immobile, (anche su più piani) od in locali attigui al locale autorizzato ed è soggetto a denuncia di variazione alla quale dovrà essere allegata l'autocertificazione del possesso dei requisiti igienico sanitari e urbanistici (destinazione d'uso), relativi ai locali così come variati, di cui all'allegato C, nonché la relativa planimetria .

Art. 16 **Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività**

1. La domanda di autorizzazione (in bollo) di cui all'art. 11 e la denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 11, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e disponibile sul sito internet del Comune deve contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dati dell'impresa;
 - c) certificato o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa o del direttore d'azienda ai sensi della legge 161/1963;
 - d) eventuale certificato o autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese artigiane;
 - e) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;
 - f) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività);
 - g) dichiarazione della sussistenza delle distanze di cui all'allegato b) del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
 - h) dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
 - i) l'indicazione se nell'esercizio vengono e/o verranno esercitate altre attività artigianali (barbiere/parrucchiere) o la fornitura al committente di beni accessori alla prestazione del servizio.
- Devono essere allegati:
- planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature ed arredi;
 - descrizione delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure;
 - certificazioni di conformità degli impianti (in copia non autenticata) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti;
 - eventualmente le domande, le denunce di inizio dell'attività, le comunicazioni prescritte da altre disposizioni normative necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività richiesta (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...);
 - prova della compatibilità del proposto insediamento di attività rispetto alla destinazione d'uso del locale;

La domanda/denuncia di inizio dell'attività priva degli elementi di cui ai precedenti punti a), c), e), f), h) e/o della documentazione indicata è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.

La domanda/denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata in triplice copia (1 originale e 2 copie), compresi tutti gli allegati.

Per la cessazione dell'attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. a), b), e).

7. Lo Sportello Unico, ricevuta la domanda/denuncia di inizio dell'attività potrà chiedere all'interessato la produzione della documentazione necessaria al rilascio degli atti di propria competenza anche con riferimento ai procedimenti non specificamente attivati dall'interessato ma prescritti dalle vigenti disposizioni normative (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...).

Art. 17 **Accertamento distanze**

L'accertamento della distanza, da effettuarsi in caso di nuova apertura o trasferimento, sulla base di quanto riportato nell'allegato B, è effettuato ai sensi dell'art. 2, lett. d), della L. 1142/70, dalla Polizia Municipale.

La distanza è calcolata in metri lineari dal fondo interessato, fino all'esercizio similare più vicino, misurata sul percorso pedonale più breve.

Art. 18 **Provvedimenti inibitori**

1. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive, ove emerga la mancanza o il venir meno di taluno dei requisiti di cui al presente regolamento:

- a) nei procedimenti autorizzatori assegna all'interessato un termine di 15 giorni al fine di sanare i vizi contestati disponendo che, in assenza di sanatoria, l'attività non potrà essere autorizzata;
- b) nei procedimenti soggetti a denuncia di inizio dell'attività comunica all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla inibizione dell'esercizio dell'attività ed alla applicazione delle eventuali sanzioni amministrative disponendo, in via cautelativa, il divieto di inizio dell'attività medesima ovvero l'ordine di cessazione della stessa;
- c) in ogni caso adotta gli atti conseguenti alla mancata regolarizzazione, ivi comprese le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

2. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente non possono essere sanati:

- a) i vizi disposti a pena di irricevibilità ed inefficacia della domanda o della denuncia di inizio dell'attività;
- b) la mancanza, ab origine, di taluno dei requisiti di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) e b)

Art. 19 **Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione**

L'accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività ove:

- a) non attivi l'esercizio entro 6 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione ovvero dalla data di efficacia della denuncia di inizio dell'attività;
- b) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni intimate con diffida nel termine di 180 gg.
- c) quando l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni contemplate nella L.R. 74/1994, nella Legge 1/1990, nella Legge 161/1963 e nel presente Regolamento
- d) nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi, prorogabile su domanda per altri tre mesi, fatta eccezione per casi di grave indisponibilità fisica del titolare, di lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è svolta l'attività e di sfratto.

La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 20 Norme transitorie

1. Tutti gli esercizi di estetista autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività di cui all'allegato D e dotarsi delle attrezzature di cui all'allegato C (es. armadietti, asciugamani monouso e sapone a dispenser, contenitore rigido per i rifiuti, cassetta di primo soccorso ecc...) entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I requisiti strutturali di cui all'allegato C non si applicano agli esercizi che sono già in possesso dell'autorizzazione comunale anche nel caso di subingresso. Si applicano qualora avvengano trasferimenti o ampliamenti dei locali.

Art. 21 Disposizioni finali

1. Ove manchino o siano venuti meno taluni dei requisiti igienico-sanitari indispensabili per la garanzia della sicurezza sanitaria delle prestazioni offerte ovvero vi sia comunque pericolo per l'incolumità degli utenti l'Ufficio Commercio/SUAP, su segnalazione conforme dei competenti uffici della Azienda Sanitaria Locale, con la comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cessazione immediata dell'attività.
2. I termini di sei mesi previsti dagli articoli 17 e 18 possono essere prorogati, su richiesta dell'interessato e per una sola volta, per un massimo di dodici mesi per impossibilità derivante da circostanze, debitamente documentate, indipendenti dalla volontà dell'interessato e comunque non dipendenti da sua colpa.
3. La decadenza non opera nei casi di grave indisponibilità fisica dei titolari, di demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è svolta l'attività, sfratto qualora l'interessato comunichi all'Amministrazione, entro il termine di decadenza, una delle circostanze indicate fornendo idonea documentazione giustificativa.
4. Ai sensi dell'art. 41 comma 1 della legge 449/1997 è soppressa la funzione consultiva della Commissione Comunale di cui all'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 74/1994. Fermo restando che la Commissione Comunale di cui all'art. 6 sarà chiamata ad esprimere il proprio parere consultivo sulle modifiche ed integrazioni al presente regolamento comunale.

5. E' abrogato, limitatamente alla parte relativa alle estetiste, il Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività di barbiere parrucchiere per uomo e per donna estetista e mestieri affini, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 27.6.1997.

Allegato A

Delimitazioni delle aree e cartografie

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento il territorio comunale è suddiviso in 4 aree, rappresentate da:

NUMERO	ZONA
1	Zona 1
2	Zona 2
3	Zona 3 - Matassino
4	Zona 4 – resto del territorio

Le delimitazioni delle are sono indicate nella allegata cartografia, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Allegato B

DEFINIZIONE DEI CRITERI SULLE DISTANZE TRA GLI ESERCIZI

Il rilascio di nuove autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo è subordinato all'osservanza dei seguenti criteri:

- i. il "quorum" di autorizzazioni in rapporto alla popolazione è di:
- ii. 1 esercizio ogni 1600 abitanti

Se il numero residuo del rapporto esercizi/popolazione è superiore alla metà del numero richiesto è possibile concedere un'ulteriore licenza.

Nelle frazioni, prive di esercizi, l'autorizzazione sarà concessa in deroga ai rapporti esercizi/popolazione di cui al precedente punto, con il vincolo della permanenza nella frazione.

DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI:

Per trasferimenti in zona mt. 60;

Per nuovi esercizi o trasferimenti fuori zona mt 400.

Allegato C

Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature

1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati e nel caso di subingresso.

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale. E' ammessa deroga a tale limite nei casi e secondo le procedure previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrico dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ.mod. ed integr.)

I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.

L'areazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile e impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in prossimità dei lavandini e nelle cabine di lavoro con esclusione dei solarium.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

Nei locali di nuova costruzione deve essere garantita la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988.

Gli scarichi derivanti dall'esercizio devono confluire in fossa biologica. La fossa biologica dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di 16 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

- una zona di attesa

- una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia dove dovrà essere installato idoneo pilozzo per il lavaggio di quanto necessario per l'igiene dei locali;
- una zona guardaroba ad uso degli addetti, attrezzata con armadietti a doppio scomparto anche ricavati negli arredi (purchè non ad uso promiscuo con spazi anche sovrapposti), anche coincidenti nello stesso vano o locale di lavoro.

I locali o zone di attività devono avere la seguente superficie minima adeguata in funzione delle attività svolte:

MANICURE - VISO - PEDICURE: mq 3,00 di superficie con lavello dotato di acqua calda e fredda, superfici lavabili, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

SOLARIUM VISO: mq 2,50 ed idonea schermatura di almeno mt 2,00 di altezza da terra e comunque superiore alla sorgente dei raggi, dotato di mezzi di protezione;

SOLARIUM CORPO: mq 4,00 di superficie, con superfici lavabili, mezzi di protezione, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

MASSAGGI - DEPILAZIONE: mq 4,00 di superficie, presenza di lavello dotato di acqua calda e fredda, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

SAUNA: locale comprensivo di zona doccia e zona spogliatoio, dotato di idoneo estrattore di aria a garanzia della deumidificazione dell'ambiente, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

IDROMASSAGGIO: mq 5,00 di superficie comprensivo di zona di spogliatoio.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normativa.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.

Allegato D
Prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività

ESTETISTI

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo. Asciugamani e lenzuoli devono essere sostituiti dopo ogni cliente.

La biancheria (asciugamani, lenzuoli, accappatoi, ecc.) potrà essere conferita a ditta esterna per il lavaggio o lavata in proprio in zona allo scopo attrezzata e con temperature adeguate (60° - 90°).

Per la periodica pulizia degli strumenti è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la pulizia degli strumenti taglienti non monouso che possono venire a contatto diretto con la cute è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U.V.).

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc...).

Gli addetti devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonee sopravvesti o indumenti di colore chiaro e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

Gli apparecchi elettromagnetici che possono essere adoperati per uso estetico sono quelli di cui all'allegato alla legge 1/1990 come integrata dalla legge regionale n. 74/1994 e succ. modif. ed integraz.

Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.